

REN 3-4/2024
RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONS.

Sent. n. 22/2024 pubbl. il 15/03/2024
Rep. n. 24/2024 del 15/03/2024

PROC. UNIT. 163-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, ha emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2024 la seguente:

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 C.C.I.I.

I sig.ri Carrino Nunzio, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 16.05.1983 (C.F.: CRRNNZ83E16H860M) e Cozzolino Teresa, nata a Nola (NA) il 06.02.1980 (C.F.: CZZTRS80B46F924R), entrambi residenti in Palma Campania alla Via San Nicola n. 83, rappresentati e difesi dall'Avv.to Filippo Luciano Carrella del foro di Nola, giusta procura in atti, depositavano ricorso per la ristrutturazione dei debiti in data 19.09.2023, con l'ausilio dell'O.C.C. Avv.to Angela Ambrosio.

A seguito dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti dal Giudice, l'O.C.C. depositava in data 02.11.2023 il piano modificato e integrato e una nuova relazione particolareggiata e il Giudice con decreto del 30.11.2023 dava avvio alla procedura *de qua*.

Con comunicazione del 28.12.2023 l'O.C.C. riferiva al Giudice di aver proceduto ad una ulteriore modifica dello stato passivo a seguito di intervenute precisazione dei crediti e, pertanto, il Giudice, onde assicurare il rispetto del contraddittorio, fissava



udienza ex art. 70 C.C.I. al 05.03.2024, riservandosi in quella sede sull'omologa.

Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.

1. Qualità di consumatori e carattere familiare della procedura

I ricorrenti sono entrambi qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) C.C.I., dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato "consumatore" il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Non vi è dubbio che il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia stato determinato dall'assunzione di obbligazioni assunte per soddisfare esigenze di carattere familiare (pertanto, estranee ad attività a carattere imprenditoriale).

Pertanto, la procedura in esame dev'essere qualificata come procedura familiare, ai sensi dell'art. 66, comma I, C.C.I., in base al quale *"i membri della stessa famiglia possono presentare unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

In tal caso, il carattere familiare della procedura è dato dall'origine comune del sovraindebitamento, ossia dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario nel 2011.

2. Condizione di sovraindebitamento

È, parimenti, ricorrente il requisito del sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I., quale lo stato di crisi o insolvenza del consumatore.

Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità alle stesse.



I ricorrenti versano entrambi in situazione di sovraindebitamento, dal momento che, in ragione della consistenza del patrimonio dei ricorrenti, appare evidente l'inadeguatezza delle attività del Carrino e della Cozzolino a far fronte alle obbligazioni da onorare in futuro.

Con particolare riferimento alle cause che hanno determinato tale condizione, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. individua quale causa principale la necessità di far fronte all'adempimento del mutuo ipotecario stipulato il 02.03.2011 con CheBanca! S.p.A. per l'acquisto dell'abitazione familiare, sita in Palma Campania (NA), alla Via San Nicola n. 68, per un totale di € 180.000,00, avente durata trentennale, data la corresponsione di 360 rate di € 711,21.

In data 27.09.2016, infatti, i coniugi Carrino addivenivano ad una rinegoziazione del mutuo, resasi necessaria a seguito del licenziamento della Cozzolino nel 2011, pendente con la Ing Bank N.V. Milan Branch, stipulando contratto di mutuo fondiario di € 210.000,00, anch'esso di durata trentennale, stante la corresponsione di nn. 360 rate per € 816,71, prevedendo a garanzia del capitale mutuato sia l'ipoteca sull'abitazione familiare per la somma complessiva di € 420.000,00, sia la fideiussione dei genitori del Carrino.

Il prolungato stato di disoccupazione della Cozzolino fino al gennaio 2019 ha poi determinato l'ulteriore ricorso al credito da parte dei coniugi Carrino sia nel 2017 con Intesa San Paolo per l'importo di € 37.612,02 da restituire in 120 rate mensili di € 412,00 ciascuna per esigenze di sostentamento familiare, nonché nel 2019 con l'istituto Compass S.p.A. per un importo complessivo di € 58.641,60 (da restituire in 120 rate mensili aventi importo di € 488,68 ciascuna).

Inoltre, come rappresentato nella relazione dell'O.C.C., lo stipendio di Carrino Nunzio, operatore ecologico, ha nel corso degli anni subito dei ribassi e Cozzolino Teresa ha trovato impiego a partire dal 17.09.2020 come "personale ATA" presso l'istituto scolastico a Varallo Pombia in provincia di Novara.

3. Assenza di condizioni ostative ex art. 69 C.C.I.I.



Le predette circostanze, in particolare i ribassi dello stipendio del Carrino nonché le difficoltà occupazionali della Cozzolino, vanno ad escludere che lo stato di sovraindebitamento degli stessi sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come espressamente richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.

Giova, infatti, precisare che il successivo ricorso al credito non possa essere considerato *ex se* un'ipotesi colpa grave di cui all'art. 69 C.C.I., essendo stato determinato dall'esigenza di provvedere al sostentamento familiare e destinato all'adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte.

Più specificamente, occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma I, nella parte in cui esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, non possa essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis co. 1 TUB, benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II dell'art. 69 C.C.I.I.

Ed invero, questo Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di merito in base al quale *"per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell'ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall'art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest'ultimo"* (in tal senso, Tribunale di Torino, 31.05.2023).

Nel caso di specie, con riferimento ai finanziamenti concessi al Carrino e al Cozzolino, l'O.C.C. nella propria relazione particolareggiata ha osservato che già al momento della concessione del mutuo nel 2011 le condizioni di concessione apparivano *"leggermente al di sopra della linea di sostenibilità considerata la situazione economico finanziaria dei coniugi all'atto della stipula"*.

Ne consegue che, sin dal primo momento in cui i ricorrenti hanno effettuato domanda



di accesso al credito, non vi è stata una corretta valutazione del merito creditizio da parte dell'ente finanziatore, soggetto che ha un esclusivo potere decisionale nella concessione del finanziamento sulla base delle informazioni fornite dagli istanti.

Pertanto, stante la condizione di asimmetria informativa in cui versano i consumatori, la concessione del credito da parte dell'ente finanziatore non può che incidere sulla valutazione del grado della colpa nella causazione dello stato di sovraindebitamento, dal momento che *"il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio"* (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2023).

Occorre, dunque, rilevare che, nel caso del Carrino e della Cozzolino, anche gli ulteriori finanziamenti sono stati tutti concessi in violazione delle regole sul merito creditizio, peraltro in un momento in cui gli istanti riuscivano a malapena a sostenere il primo.

A detti fini è possibile far riferimento alla relazione dell'O.C.C. che, in ordine alla diligenza prestata nell'assunzione delle obbligazioni, osservava che *"i coniugi Carrino hanno sempre cercato di adempiere al pagamento delle rate dei piani di ammortamento delle tre finanziarie, effettuando, nei periodi di sofferenza, finanche pagamenti parziali e/o richieste di soluzioni alternative allo scopo di trovare soluzioni sostenibili o comparate alle loro effettive possibilità economiche"*.

Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I., non essendo i ricorrenti stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non avendo beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

4. Soddisfazione non integrale del creditore privilegiato

Preliminarmente, occorre evidenziare che nella proposta di piano i ricorrenti hanno previsto il pagamento del creditore privilegiato ING BANK al 57%, per un



complessivo ammontare di € 103.276,8, con degradazione al chirografo per il restante ammontare con soddisfazione al 4,90% (€ 3.817,62), parimenti agli ulteriori creditori chirografari.

L'art. 67, comma 4, C.C.I.I. prevede espressamente che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C."*.

La norma ricalca contenutisticamente quanto già previsto dall'art. 7 L. 3 del 2012, che annoverava tra i presupposti di ammissibilità della procedura il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni su cui insiste la causa di prelazione, in presenza dell'attestazione resa dall'O.C.C., giacché - stante il carattere concorsuale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sul punto, vedasi Tribunale di Rimini, 19.04.2018) - la falcidia del creditore privilegiato può intervenire soltanto in caso di attestata incapienza dei beni del debitore da parte del gestore.

Ne consegue, quindi, che l'ammissibilità del piano che preveda la soddisfazione non integrale del creditore privilegiato risulta espressamente subordinata all'attestazione del professionista in base alla quale il suddetto creditore troverà, in ogni caso, soddisfazione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come *"l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente"* (Cass. civ., Sez. I, 20.12.2026 n. 26328).

Richiamandosi gli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza della l. n. 3 del 2012, il valore di mercato attribuibile al bene su cui insiste la causa di prelazione



preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile posto a garanzia.

Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, ritiene condivisibili le considerazioni svolte dall'O.C.C. in ordine alla minor soddisfazione in sede liquidatoria del bene, stante l'attendibilità della stima posta alla base della predetta attestazione, risultando integrato tale presupposto di ammissibilità del piano.

5. Piano proposto dai ricorrenti

La proposta di piano di ristrutturazione sottoposta al Giudice, come modificato - a seguito delle precisazioni dei crediti intervenute - in data 28.12.2023 e debitamente comunicato ai creditori, prospetta l'offerta di € 119.201,58, con versamento di un anticipo iniziale di € 10.000,00 derivante dal trattamento di fine rapporto del Carrino e la restante parte di € 109.201,58, tramite 179 rate di cui 177 da € 610,00 e due rate da € 668,25, per una durata pari a 14 anni ed undici mesi.

Il piano ha previsto, nel rispetto della *par condicio creditorum*, le seguenti classi di creditori:

- a. Creditori prededucibili, soddisfatti al 100%;
- b. Creditore ipotecario, soddisfatto al 57% per un complessivo ammontare di € 103.276,84;
- c. Creditori degradati a chirografi e/o originariamente chirografi, soddisfatti al 4,90%.

Con riferimento alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, l'O.C.C. osservava che tale riconoscimento "*risulta la miglior soluzione possibile. Appare infatti evidente l'antieconomicità di una procedura esecutiva immobiliare in primis per l'incapienza del bene ipotecato e poi per i costi, i tempi e per l'incognita relativa alla effettiva somma realizzabile dalla vendita dell'unico bene immobile che renderebbe particolarmente aleatoria (se non del tutto assente) la percentuale di soddisfacimento del credito chirografario*".

In base alla relazione particolareggiata la situazione patrimoniale e reddituale dei

ricorrenti è stata così ricostruita:

- gli istanti sono comproprietari dell'immobile ipotecato, sito in Palma Campania (NA), alla via San Nicola n. 68 (Piano T - 1-2), dove risiedono;
- il sig. Carrino è dipendente della ██████████ in qualità di operatore ecologico e percepisce mensilmente uno stipendio pari ad € 1.716,00, oltre all'assegno unico percepito per i figli per la cifra di € 280,00; risulta proprietario di un'autovettura modello Chenic, immatricolata nel 2009, di scarso valore commerciale e, di conseguenza, non inclusa nel piano; ha maturato un trattamento di fine rapporto pari ad € 16.140,31;
- la sig.ra Cozzolino Teresa percepisce stipendio mensile pari ad € 1.164,14 in ragione del contratto a tempo determinato quale personale ATA presso l'istituto scolastico di Varallo Pombia in provincia di Novara; il TFR ad oggi maturato è esiguo ed è stato, pertanto, escluso dal piano.

Gli istanti risultano, infine, cointestatari di due conti correnti con Ing Bank N.V. Milan Branch e con Intesa San Paolo, esclusivamente utilizzati per l'accredito dello stipendio.

La proposta di piano formulata con l'ausilio dell'O.C.C. tiene conto delle spese di sostentamento mensile dei ricorrenti, distinguendo tra quelle previste per il fabbisogno del Carrino e dei due figli, ██████████, pari ad € 1.355,00, residenti in Palma Campania, e della Cozzolino, pari ad € 1.090,00.

Pertanto, l'attivo destinabile alla procedura è stato così individuato:

ENTRATE		USCITE	
Stipendio netto Carrino Antonio	€.1.716,00	Sostentamento personale e dei 2 figli	€.1.355,00
Stipendio netto Cozzolino Teresa	€.1.164,14	Sostentamento personale	€.1.090,00
Assegno unico INPS	€.280,00		
Totale	€.3.160,14	Totale	€.2.445,00
TOTALE DIFFERENZIALE		€.715,14	



Tanto considerato, secondo quanto evidenziato dalla relazione particolareggiata, "i ricorrenti propongono di pagare una rata mensile sostenibile di € 610,00 che permetterà alla famiglia di mettere da parte un minimo residuo importo mensile di € 105,14 da utilizzare per poter far fronte ad eventi imprevedibili e/o eccezionali, ad esigenze che non rientrano nelle normali consuetudini di vita o che comunque non sono ricorrenti, né determinabili e quantificabili, che potranno capitare nel periodo di durata ultradecennale del piano (...)"

Il pagamento rateale, pertanto, è stato calibrato secondo il seguente prospetto:

N.rate	importo	Rate	Compens o OCC 60%	Compens OCC 20%	Avv. Carrella	ING BANK N.V. Milan Branch	ING BANK N.V. Milan Branch	INTESA S.PAOLO S.p.A.	COMPASS Banca S.p.A.	KRUK INVESTIMENT I SRL
			5.031,55	1.669,18	2.000,00	103.276,84	3.828,61	1.315,28	2.098,20	86,84
			€ 5.031,55		€ 2.000,00	€ 2.968,45				
	ACCONTO € 10.000,00									
164	610,00	da n.1 a n.164				€ 610,00				
1	610,00	165 da n.165 a n.176				€ 268,39	€ 170,81	€ 80,00	€ 90,80	
11	610,00						€ 320,00	€ 110,00	€ 180,00	
1	610,00	177		€ 332,68			€ 137,80	€ 25,28	€ 27,40	€ 86,84
2	668,25	178-179		€ 668,25						

In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico - argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità del piano, rispetto alla quale il Tribunale nulla ha da osservare.

In mancanza di opposizioni da parte dei creditori non risulta necessario esaminare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene puntualmente rappresentata dall'O.C.C.

Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Carrino Nunzio e Cozzolino Teresa.



Sent. n. 22/2024 pubbl. il 15/03/2024
Rep. n. 24/2024 del 15/03/2024

Dispone che l'O.C.C. - Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.

Dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.

Nulla sulle spese.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Nola, 14 marzo 2024

Il Giudice



Sent. n. 22/2024 pubbl. il 15/03/2024
Rep. n. 24/2024 del 15/03/2024

Dr.ssa Federica Peluso

